TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

Sezione ... Civile - Fallimento

Fallimento

Curatore: dott							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

VERBALE DI DISERZIONE D'INCANTO E ORDINANZA DI FISSAZIONE DI NUOVO ESPERIMENTO

L'anno
Il Giudice delegato,
vista l'ordinanza datata, da cui è stato estratto avviso di vendita immobiliare, affisso alla porta esterna di questo Tribunale, come da relazione dell'ufficiale giudiziario
Il Giudice delegato,
inoltre, sentito il curatore; visti gli artt. 104, 105, 108 l. fall. in relazione agli artt. 490, 568, 569, co. 3 e 6, 576 e segg. cod. proc. civ.; ritenuto che l'immobile acquisito all'attivo fallimentare, sito in, costituito da
e descritto in catasto in Comune di, è stato messo all'incanto - andato deserto - al prezzo base di euro; a norma dell'art. 591, co 2, cod. proc. civ.;
ordina
la vendita all'incanto in unico lotto dell'immobile sopra descritto al prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente e cioè pari a euro, disponendo che le offerte in aumento non possano essere inferiori a euro;

avverte

che la vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura;

ordina

che l'incanto abbia luogo il giorno alle ore nel proprio ufficio;
d i s p o n e
che la vendita sia preceduta dall'affissione per tre giorni consecutivi nell'albo di questo Tribunale di un avviso contenente tutti i dati della presente ordinanza, nonché da idonea pubblicità da effettuarsi una sola volta, e in giorni non festivi, sui quotidiani
a v v e r t e
che i concorrenti devono presentare entro le ore 13 del secondo giorno precedente la vendita - nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale - istanza e depositare il 10% del prezzo base, a titolo di cauzione, euro 543,00 per spese presunte nonché euro
L'acquirente potrà, ove lo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse, accordarsi con il, al fine di accollarsi in tutto o in parte il debito relativo agli esistenti mutui ipotecari per gli effetti di cui all'art. 585, co. 2, cod. proc. civ.
,
Il Giudice delegato
(dott)